

Assicurazione contro la perdita di valore del veicolo

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: **CNP Santander Insurance Europe DAC**

CNP Santander Insurance Europe DAC opera in Italia in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia ed è iscritta all'Albo Imprese di assicurazione e riassicurazione n. I.00096. La Compagnia è soggetta alla vigilanza dell'Autorità irlandese Central Bank of Ireland.

Prodotto: **GLOBO BASE Auto/Moto – Polizza collettiva 0205/29**

Ultimo aggiornamento **01/04/2023**



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza che prevede copertura per la perdita pecuniaria causata dal Furto Totale o dalla Distruzione per Danno Totale del Veicolo oggetto del contratto di finanziamento erogato da Santander Consumer Bank SpA.



Che cosa è assicurato?

✓ **Furto Totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

✓ **Distruzione per Danno Totale:** distruzione, con conseguente demolizione del relitto, determinata da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio, furto parziale. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno del Sinistro.

Al verificarsi degli eventi sopra descritti, l'Assicuratore rimborsa:

1) per tutta la durata della copertura, i costi sostenuti a causa dell'evento (quali, a mero titolo esemplificativo, i costi di demolizione, radiazione dal PRA, registrazione della perdita di possesso del veicolo, l'estratto cronologico del veicolo, richieste di duplicato del certificato di proprietà al PRA, ecc.), calcolati forfettariamente come il 10% della differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo ed il suo Valore Commerciale al momento del sinistro (o l'indennizzo previsto dall'assicurazione corpi veicoli terrestri in essere sul Veicolo, se superiore), fermo restando i massimali e le limitazioni previste in polizza.

2) a partire dal terzo anno di copertura, una somma pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo ed il suo Valore Commerciale al momento del sinistro (o l'indennizzo previsto dall'assicurazione corpi veicoli terrestri in essere sul Veicolo, se superiore), fermo restando i massimali e le limitazioni previste in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Il Massimale della prestazione è pari a € 20.000,00

Inoltre, la copertura non sarà operante in riferimento a:

- ! Aderente alla polizza non residente in Italia;
- ! Veicoli con anzianità superiore a 6 (sei) anni;
- ! Autoveicoli di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;



Cosa non è assicurato?

Non sarà prestata alcuna copertura per sinistri riconducibili a, o derivanti da:

- ✗ dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- ✗ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ✗ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ✗ terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- ✗ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- ✗ partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti, prove di affidabilità;
- ✗ trasporto di sostanza infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il sinistro;
- ✗ guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ✗ guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ✗ manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ✗ circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
- ✗ furto dovuto alla mancata chiusura del Veicolo;
- ✗ furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione;
- ✗ circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
- ✗ veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, autoscuola, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ✗ veicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- ✗ veicoli oggetto di modificazioni/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
- ✗ terzi o ai passeggeri del Veicolo ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo n.209/2005 in materia di responsabilità civile da guida di veicoli a motore;
- ✗ persone o cose diverse dal Veicolo.



Dove vale la copertura?

La copertura ha validità in Italia ed esclusivamente se il Veicolo ivi si trovi transitoriamente, nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione tranne nel caso di soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.



Che obblighi ho?

- Fornire, in sede di conclusione del contratto e fino alla data di cessazione, dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore;
- denunciare tempestivamente il sinistro;
- trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
- in caso di alienazione del Veicolo, darne comunicazione per iscritto alla Contraente, allegando idonea documentazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico comprovante la perdita della proprietà.



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico, viene interamente anticipato agli Assicuratori dal Contraente, Santander Consumer Bank, e addebitato all'Assicurato in frazioni mensili, da pagare contestualmente alla rata mensile del finanziamento, con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della data in cui avviene l'adesione telefonica da parte dell'Assicurato, indicata quale Data di Decorrenza nel Certificato di Assicurazione.

La copertura cessa:

- al termine della durata indicata nel Certificato di Assicurazione e comunque non oltre 77 mesi dalla Data di Decorrenza;
- decorsi 96 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli acquistati usati;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di Alienazione del Veicolo;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dal contratto di assicurazione in qualunque momento comunicando telefonicamente la tua intenzione al numero 02.36529763, o inviando apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), o dandone comunicazione via email all'indirizzo assistenza.clienti@it.cnpsantander.com.

Il recesso, sia che venga richiesto nei primi 60 giorni che a partire dal 61esimo, determina la cessazione dell'Assicurazione, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della comunicazione, o della richiesta telefonica e l'interruzione dell'obbligo del pagamento del Premio. Il Premio eventualmente già versato dall'Assicurato sarà restituito nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso per il tramite del Contraente.

Assicurazione contro la perdita di valore del veicolo

Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: CNP Santander Insurance Europe DAC

Prodotto: GLOBO BASE Auto/Moto Polizza Collettiva n. 0205/29

Ultimo aggiornamento: 01 aprile 2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale delle imprese.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società:

CNP Santander Insurance Europe DAC, appartenente al gruppo CNP Assurances S.A.

Sede Legale: 3 Park Place Hatch Street Upper Dublino D02 FX65 (Irlanda)

Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia della Società, con sede in Corso Massimo D'Azeglio 33/E 10126 Torino - tel. 800 966 102.

P.IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg.Imprese di Torino: 10582050018, R.E.A. n. 1145508

iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00096, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell'Autorità irlandese Central Bank of Ireland.

www.cnpsantander.it; PEC: santanderinsuranceeurope@legalmail.it; e-mail: assistenza.clienti@it.cnpsantander.com.

CNP Santander Insurance Europe DAC ha un Patrimonio Netto pari a € 286.699.426 di cui € 53.000.000 è il Capitale Sociale e € 233.699.426 è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità – che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 173%.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito della Società al seguente link: www.cnpsantander.com/public-disclosure.html

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

In merito all'ambito delle coperture, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Non sono previste opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- Distruzione per Danno Totale: non rientra in garanzia il Veicolo che subisca un danno tale per cui il costo della riparazione è inferiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al momento del Sinistro;
- Furto Totale: non rientra in garanzia il Veicolo che venga ritrovato nei 30 giorni successivi alla data di denuncia del furto all'autorità competente;
- il Veicolo che abbia una massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate e che non sia immatricolato ad uso privato;
- il Veicolo usato per il quale siano trascorsi più di 72 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- l'Aderente o l'Assicurato cittadino di Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- l'Aderente o l'Assicurato parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);
- l'Assicurato residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.
- L'Aderente non residente in Italia al momento della sottoscrizione della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia del sinistro

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente online, attraverso il portale eClaims disponibile al sito www.eclaims.cnpsantander.it oppure scaricando l'App sullo smartphone. In alternativa, i Sinistri possono essere denunciati per iscritto

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI);
- a mezzo e-mail, all'indirizzo: sinistri.clienti@it.cnpsantander.com

L'Aderente/Assicurato potrà richiedere il modulo di denuncia sinistro contattando il servizio clienti al n. 800 966 102 (Lun. – Ven. dalle ore 8:00 alle ore 20:00; Sab. 9:00 – 13:00) o scrivendo all'indirizzo e-mail sinistri.clienti@it.cnpsantander.com.

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente/Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale del Veicolo:

- (a) copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità;
- (b) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- (c) copia del certificato di proprietà del Veicolo o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
- (d) copia del contratto di Finanziamento;
- (e) eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- (f) copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento dell'ultimo utilizzo;
- (g) copia del libretto di circolazione del Veicolo;
- (h) copia della fattura di acquisto del Veicolo, indicante il prezzo di acquisto dello stesso.

In caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo

- (a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;
- (b) copia del certificato di proprietà del Veicolo o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
- (c) copia del contratto di Finanziamento;
- (d) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- (e) eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- (f) copia della patente di guida del soggetto conducente il Veicolo al momento del Sinistro;
- (g) copia del libretto di circolazione del Veicolo;
- (h) copia della fattura di acquisto del Veicolo, indicante il prezzo di acquisto dello stesso;
- (i) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice

L'Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione.

Le denunce di sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere ulteriori informazioni relativamente alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio dedicato al numero 800 966 102.

Assistenza diretta/in convenzione: il contratto non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: non prevista.

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle

| | |
|------------------------------|--|
| | informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato che, richieste dall'Assicuratore all'atto dell'adesione alla Polizza, devono corrispondere a verità ed esattezza. |
| Obblighi dell'impresa | L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni dal suo ricevimento. |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|---|
| Premio | <p>Il premio è unico e viene corrisposto integralmente da Santander Consumer Bank all'Assicuratore per conto dell'Assicurato alla Data di Decorrenza della polizza. Santander Consumer Bank addebita all'Assicurato il premio in frazioni, da pagare con le stesse modalità e periodicità previste per la restituzione delle rate del finanziamento.</p> <p>Il Tasso di premio ed il relativo ammontare totale del premio unico, sono indicati sul Certificato di Assicurazione e sono comprensivi dell'imposta di assicurazione, attualmente pari al 12.50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).</p> |
| Rimborso | <p>In caso di recesso, esercitato entro 60 giorni dalla stipula, l'obbligo dell'Assicurato di pagare il premio cessa e il Premio eventualmente già incassato viene restituito all'Assicurato per il tramite di Santander Consumer Bank entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.</p> <p>In caso di recesso, esercitato oltre il 60° giorno dalla stipula, l'obbligo dell'Assicurato di pagare il premio cessa e il Premio eventualmente già incassato viene restituito all'Assicurato per il tramite di Santander Consumer Bank entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.</p> |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | È possibile recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Conclusione del Contratto di Assicurazione, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), oppure comunicando la propria volontà al numero 02 36529763, con cessazione delle Coperture assicurative, a partire dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata. |
| Risoluzione | La Compagnia può recedere dall'assicurazione se l'Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a tutti i clienti proprietari di un Veicolo acquistato mediante un finanziamento erogato dalla società Santander Consumer Bank Spa.



Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione**
la quota parte percepita in media dall'intermediario Santander Consumer Bank S.p.A. è pari al 50,00% del premio al netto delle imposte

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|--|
| All'impresa assicuratrice | <p><u>Reclami alla Compagnia</u> Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e / o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta o comunicazione di posta elettronica ai seguenti recapiti: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio reclami, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI); e-mail: reclami.clienti@it.cnpsantander.com, specificando numero di polizza e, ove applicabile e/o disponibile, il numero di sinistro nonché una descrizione esaustiva della lamentela. La Compagnia fornirà risposta scritta al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhísi Airgeadais, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (https://ec.europa.eu/info/fin-net_it), o all'IVASS, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS procederà a informare il reclamante.</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CNP SANTANDER INSURANCE

SET INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento IVASS del 02-08-2018 n. 41

Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0205/29

GLOBO BASE Auto/Moto

Data dell'ultimo aggiornamento: 01/04/2023

La documentazione precontrattuale per questo prodotto si compone dei seguenti documenti, che devono essere consegnati all'Aderente prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

- 1) Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP Danni);
- 2) Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP Aggiuntivo Danni);
- 3) Condizioni di Assicurazione.

PRESENTAZIONE

CHE TIPO DI POLIZZA È? COSA VIENE ASSICURATO?

GLOBO BASE è una Polizza che ti tutela contro la perdita di valore del Veicolo che hai acquistato tramite un finanziamento emesso da Santander Consumer Bank, in caso di:

a. Distruzione per Danno Totale del Veicolo, da intendersi come la distruzione, con conseguente demolizione del relitto, determinata da incidente con un altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada o incendio (eccetto quello di origine dolosa), furto parziale. Il danno è da intendersi come totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;

oppure

b. Furto Totale del Veicolo, da intendersi come il furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

L'adesione alla polizza è **FACOLTATIVA**.

CHE PRESTAZIONI ASSICURATE OFFRE IN CASO DI SINISTRO?

In caso di Distruzione per Danno Totale o Furto Totale del Veicolo ti verrà garantito, per tutta la durata della copertura:

- 1)** *un rimborso forfettario dei costi sostenuti a causa della Distruzione per Danno Totale o del Furto Totale del Veicolo (quali, a mero titolo esemplificativo, i costi di demolizione, radiazione dal PRA, registrazione della perdita di possesso del veicolo, l'estratto cronologico del veicolo, richieste di duplicato del certificato di proprietà al PRA, ecc.), calcolato come il 10% della differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo ed il suo Valore Commerciale al momento del sinistro (o l'indennizzo previsto dall'assicurazione corpi veicoli terrestri in essere sul Veicolo, se superiore), fermo restando i massimali e le limitazioni previste in polizza.*

In aggiunta alla prestazione 1), a partire dal terzo anno di copertura, in caso di Distruzione per Danno Totale o Furto Totale del Veicolo ti verrà garantito:

- 2)** *un indennizzo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo ed il suo Valore Commerciale al momento del sinistro (o l'indennizzo previsto dall'assicurazione corpi veicoli terrestri in essere sul Veicolo, se superiore), fermo restando i massimali e le limitazioni previste in polizza.*

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EUROP ASSISTANCE.

Inoltre, con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato usufruisce gratuitamente delle prestazioni di assistenza della compagnia assicurativa Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Milano, Piazza Trento n. 8, secondo le modalità elencate nelle Condizioni di assicurazione delle prestazioni di Assistenza Europ Assistance a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

COSA TROVERAI NELLA DOCUMENTAZIONE.

Il contratto è formato dal Set Informativo che illustra le caratteristiche della Polizza sottoscritta.



CNP SANTANDER INSURANCE

Troverai, all'interno del Set informativo, i Documenti Informativi Precontrattuali (c.d. DIP e DIP Aggiuntivo), attraverso cui potrai avere una sintesi delle caratteristiche della Polizza; le Condizioni di Assicurazione invece contengono le norme che disciplinano questo Contratto di Assicurazione.

*Evidenziate in **grassetto** vi sono tutte quelle clausole che vanno lette con molta attenzione perché contengono decadenze, nullità, oneri, limitazioni e/o esclusioni a tuo carico.*

Con carattere di particolare evidenza sono state inserite anche le "AVVERTENZE" ossia quelle informazioni importanti con le istruzioni per l'applicazione di alcune regole del contratto.



CNP SANTANDER INSURANCE

INDICE

- Definizioni pag. 4
- Capitolo I - Garanzie Offerte dall'Assicurazione e Limitazioni pag. 6
- Capitolo II - Norme Contrattuali pag. 8
- Capitolo III - Disposizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei Sinistri pag. 13
- Informativa privacy pag. 15



CNP SANTANDER INSURANCE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0205/29

GLOBO BASE Auto/Moto

Data ultimo aggiornamento 01/04/2023

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – associazioni dei consumatori – associazioni intermediari – per contratti semplici e chiari

Definizioni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Aderente: persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un Finanziamento erogato dalla Contraente o da altra società da quest'ultima controllata per l'acquisto di un Veicolo e che ha aderito alla Polizza GLOBO BASE.

Assicurato: Persona fisica o giuridica, che può coincidere con l'Aderente, proprietario del Veicolo acquistato mediante il Finanziamento erogato dalla Contraente.

Assicuratore – Compagnia: CNP Santander Insurance Europe DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in corso Massimo d'Azeglio 33/E, c.a.p. 10126, Torino (TO), iscritta al Reg. Imprese di Torino ed avente P. IVA 10582050018 – R.E.A. 1145508, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00096, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di CNP Assurances S.A..

Assicurazione – Contratto di Assicurazione: il presente contratto di assicurazione concluso tra il Contraente, l'Aderente e la Compagnia e che costituisce adesione alla Polizza Collettiva.

Autoveicolo: l'autoveicolo e/o veicolo commerciale di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo sia usato, **purché non siano trascorsi più di 6 anni dalla data di prima immatricolazione**, acquistato dall'Assicurato, attraverso la sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente.

Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in corso Massimo d'Azeglio 33/E– 10126 Torino, Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. D000200005, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti (Aderenti) che sottoscrivono un contratto di Finanziamento concesso dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate.

Data di Decorrenza: Il giorno di adesione alla presente Polizza.

Distruzione per Danno Totale: distruzione, con conseguente demolizione del relitto, determinata da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio (**eccetto quello di origine dolosa**), furto parziale. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al



75% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno del Sinistro.

Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle Condizioni di Assicurazione.

Finanziamento: contratto di finanziamento erogato dalla Contraente finalizzato all'acquisto di un Veicolo.

Furto Totale: furto o rapina del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Indennizzo: importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Per ulteriori informazioni www.ivass.it.

Massimale: limite dell'esposizione finanziaria dell'Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell'Assicurato.

Certificato di Assicurazione: documento predisposto dall'Assicuratore mediante il quale viene raccolta la sottoscrizione necessaria a fornire la prova scritta dell'adesione telefonica, da sottoscrivere a cura dell'Assicurato dopo attenta lettura e perfetta comprensione dei contenuti dello stesso;

Motoveicolo: il motociclo, sia nuovo sia usato, **purché non siano trascorsi più di sei anni dalla data di prima immatricolazione**, acquistato dall'Assicurato attraverso la sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente.

Parti: l'Aderente/Assicurato l'Assicuratore e la Contraente.

Polizza Collettiva: la Polizza Collettiva n. 0205/29 stipulata fra Contraente e Assicuratore.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc...

Portabilità: trasferimento del Contratto di Finanziamento ad altro soggetto finanziatore.

Premio: somma dovuta all'Assicuratore per le coperture assicurative prestate.

Premio unico: Premio corrisposto in un'unica soluzione all'Assicuratore al momento della conclusione del contratto.

Pubblica Autorità: la polizia o i carabinieri.

Sinistro: Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la copertura assicurativa ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo d'IVA) del Veicolo assicurato al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo.

Valore d'Acquisto: è il valore del Veicolo per cui è prestata l'assicurazione (comprensivo di IVA), così come riportato sul contratto di Finanziamento o sulla fattura d'acquisto; in relazione all'acquisto di Veicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione del Veicolo come riportata su **Eurotax Giallo e aumentata del 10%**.

Veicolo: Autoveicolo o Motoveicolo, come sopra definiti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0205/29

GLOBO BASE Auto/Moto

Data ultimo aggiornamento 01/04/2023

CAPITOLO I - GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE E LIMITAZIONI

Le Condizioni di Assicurazione regolano l'adesione individuale alla Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente con la Compagnia CNP Santander Insurance Europe DAC per conto dei propri clienti, ed il relativo rapporto contrattuale.

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le norme di legge applicabili.

AVVERTENZA: a norma dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", si richiama l'attenzione dell'Aderente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto o in altri colori contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico dell'Aderente o dell'Assicurato.

Art. 1 Oggetto della copertura

L'Assicuratore, nella misura, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, **in particolare con riferimento agli art. 2 "Massimali" e 3 "Esclusioni"**, si impegna in caso di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale al Veicolo a garantire:

- a) per tutta la durata della copertura
un rimborso forfettario dei costi sostenuti a causa della Distruzione per Danno Totale o del Furto Totale del Veicolo (quali, a mero titolo esemplificativo, i costi di demolizione, radiazione dal PRA, registrazione della perdita di possesso del veicolo, l'estratto cronologico del veicolo, richieste di duplicato del certificato di proprietà al PRA, ecc.), calcolato come il 10% della differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo ed il suo Valore Commerciale al momento del sinistro (o l'indennizzo previsto dall'assicurazione corpi veicoli terrestri in essere sul Veicolo, se superiore), fermo restando i massimali e le limitazioni previste in polizza; e
- b) a partire dal terzo anno di copertura, in aggiunta alla prestazione di cui al punto a)
un indennizzo pari alla differenza fra il Valore d'Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro (o l'indennizzo previsto dall'assicurazione corpi veicoli terrestri in essere sul Veicolo, se superiore).

La copertura assicurativa offerta dalla presente Assicurazione è limitata ad un solo Sinistro per adesione. Una volta liquidato il Sinistro, il Contratto di Assicurazione si risolverà automaticamente.

Art. 2 Massimali

L'importo totale corrisposto a copertura della differenza fra il Valore d'Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro e dei relativi costi sostenuti è soggetto ai seguenti massimali e limitazioni:

- non può in alcun caso superare il limite di € 20.000,00
- ai fini dell'indennizzo forfettario di cui all'articolo 1 lettera a), non può in alcun caso superare il 10% della differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo ed il suo Valore Commerciale al momento del Sinistro (ovvero quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù di una polizza corpi veicoli terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso in relazione al medesimo Veicolo).
- ai fini dell'indennizzo di cui all'articolo 1 lettera b), non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo ed il suo Valore Commerciale al momento del Sinistro (ovvero quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù di una polizza corpi veicoli terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso in relazione al medesimo Veicolo).

Si precisa che l'importo corrisposto in caso di Sinistro è unico, pertanto, qualora il Veicolo assicurato dovesse subire sia un Furto Totale che una Distruzione per Danno Totale, l'Assicurato avrà diritto a percepire un solo indennizzo e rimborso per entrambi gli eventi.

Art. 3 Esclusioni

Nessun indennizzo o rimborso sarà corrisposto qualora il Sinistro sia causato da:

- dolo o colpa grave dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);*
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;*
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;*
- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;*
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;*
- partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti, prove di affidabilità;*
- trasporto di sostanza infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il sinistro;*
- guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;*
- manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;*

- (k) circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;*
- (l) furto dovuto alla mancata chiusura del Veicolo;*
- (m) furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione;*
- (n) circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi*

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, l'indennizzo ed il rimborso non saranno dovuti, i danni causati a:

- (o) veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, autoscuola, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);*
- (p) veicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);*
- (q) veicoli oggetto di modificazioni/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;*
- (r) terzi o ai passeggeri del Veicolo ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo n.209/2005 in materia di responsabilità civile da guida di veicoli a motore;*
- (s) persone o cose diverse dal Veicolo.*

AVVERTENZA "SANZIONI INTERNAZIONALI": Non possono essere Assicurati i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

L'Aderente/Assicurato si obbliga a comunicare all'Assicuratore:

- se l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dall'acquisizione della cittadinanza, oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente o dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione;
- se l'Assicurato/l'Aderente trasferisce la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria dell'Assicurato/dell'Aderente, con effetto dalla data di applicazione.

CAPITOLO II - NORME CONTRATTUALI

Art. 4. Adesione alla Polizza Collettiva e condizioni di assicurabilità

L'Assicurato conclude il Contratto di Assicurazione mediante adesione telefonica.

L'Assicuratore provvederà ad inviare la documentazione contrattuale all'Assicurato su supporto cartaceo o supporto durevole, nel formato dallo stesso Assicurato prescelto al momento dell'adesione telefonica; l'Assicurato sarà tenuto a sottoscrivere e restituire il Certificato di Assicurazione, restando comunque inteso

che il Contratto di assicurazione è concluso anche in caso di mancata restituzione di una copia sottoscritta del Certificato di Assicurazione stesso.

Il Contratto di Assicurazione può essere concluso se, al momento dell'adesione, l'Aderente ha la propria residenza in Italia.

Art. 5. Decorrenza e cessazione dell'Assicurazione

Art. 5.1 Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della data in cui avviene l'adesione telefonica da parte dell'Assicurato, indicata quale Data di Decorrenza nel Certificato di Assicurazione e, salvo quanto di seguito precisato, ha durata pari alla durata indicata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 5.2 Cessazione dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha termine:

- al termine della durata indicata nel Certificato di Assicurazione e comunque non oltre 77 (settantasette) mesi dalla Data di Decorrenza;
- decorsi 96 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli acquistati usati;
- su iniziativa dell'Assicurato, ai sensi del successivo art. 6 del presente Contratto di assicurazione;
- in caso di liquidazione di un Sinistro coperto ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di alienazione del Veicolo oggetto del Finanziamento. L'Assicurato dovrà darne comunicazione per iscritto alla Compagnia allegando idonea documentazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico comprovante la perdita della proprietà. La copertura assicurativa cessa di avere efficacia ed il Contratto di Assicurazione si risolve alla data di effetto del passaggio di proprietà. L'Assicurato non sarà tenuto a proseguire nella restituzione delle restanti frazioni di Premio al Contraente;
- se l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dall'acquisizione della cittadinanza, oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente o dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione;
- se l'Assicurato/l'Aderente trasferisce la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria dell'Assicurato/dell'Aderente, con effetto dalla data di applicazione.

Art. 6 Diritto di ripensamento. Recesso dall'Assicurazione

Art. 6.1 Recesso nei primi 60 giorni

L'Assicurato può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza comunicando telefonicamente la sua intenzione di recedere al numero 02.36529763 (Lun. – Ven. dalle ore 9.00 alle

ore 18.00) oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti recapiti: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI). In alternativa, l'Aderente ne potrà dare comunicazione via e-mail all'indirizzo assistenza.clienti@it.cnpsantander.com. Nel caso in cui la documentazione non sia ricevuta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di Conclusione del Contratto, l'Assicurato potrà recedere nel termine di 30 giorni dall'effettivo ricevimento.

Il recesso determina la cessazione dell'Assicurazione, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della comunicazione, o della richiesta telefonica e l'interruzione dell'obbligo del pagamento del Premio. Il Premio eventualmente già versato dall'Assicurato sarà restituito nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso per il tramite del Contraente.

Resta inteso che l'Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza della copertura assicurativa.

Art. 6.2 Recesso dal 61esimo giorno

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza, L'Aderente ha facoltà di recedere dalla Polizza dandone comunicazione all'Assicuratore ai recapiti sopra indicati.

Il recesso determina la cessazione dell'Assicurazione, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della comunicazione, o della richiesta telefonica e l'interruzione dell'obbligo del pagamento del Premio. Il Premio eventualmente già versato dall'Assicurato sarà restituito nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso per il tramite del Contraente.

Art. 7 Dichiarazioni inesatte o reticenti

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1892 C.C., o il recesso della Compagnia ai sensi dell'Art. 1893 C.C.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art. 1894 C.C.

Art. 8 Premio dell'Assicurazione

Il Premio è unico e anticipato. È calcolato in ragione percentuale del Valore di Acquisto (IVA inclusa) e della durata dell'Assicurazione, come da tabella sottostante.

| | Durata | Tasso di premio |
|-------------|-----------------|------------------------|
| Autoveicoli | da 18 a 29 mesi | 0.31% |
| | da 30 a 41 mesi | 1.28% |
| | da 42 a 53 mesi | 2.61% |
| | da 54 a 65 mesi | 4.03% |
| | da 66 a 77 mesi | 5.53% |
| Motoveicoli | da 18 a 29 mesi | 0.54% |
| | da 30 a 41 mesi | 1.86% |
| | da 42 a 53 mesi | 3.78% |
| | da 54 a 65 mesi | 5.83% |
| | da 66 a 77 mesi | 7.97% |

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta la modalità di calcolo del premio assicurativo:

| Prezzo di acquisto (IVA inclusa) | Durata della copertura | Tasso di premio | Premio lordo |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| € 20.000 (auto) | 48 mesi | 2.61% | 522.00 € |

Il Premio Unico viene anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato in frazioni mensili, contestualmente alla rata mensile del Finanziamento, per un periodo pari ai mesi di durata residua del Finanziamento stesso.

L'importo totale del Premio Unico e di ciascuna frazione mensile di Premio, così come il numero di tali frazioni è specificato nel Certificato di Assicurazione e comprende l'imposta di Assicurazione attualmente pari a 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).

Art. 9 Altra assicurazione

La presente Assicurazione opera sempre a primo rischio, anche qualora il Veicolo risulti già assicurato contro il furto, la distruzione o l'incendio da un altro contratto di assicurazione (seppur avente ad oggetto i danni al Veicolo). Qualora sussista un altro contratto assicurativo a copertura dei medesimi rischi, l'Assicurato dovrà ai sensi dell'articolo 1910 c.c. dare avviso dell'esistenza di tale altro contratto all'Assicuratore. **Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso all'Assicuratore, quest'ultimo non è tenuto a pagare alcun indennizzo.**

In caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a dare avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno subito.

Art. 10 Legge applicabile

La legge applicabile all'Assicurazione è quella italiana. **Art. 11 Estensione territoriale**

L'Assicurazione ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo ivi si trovi transitoriamente (fino a 60 giorni) come specificato al punto "n" dell'Art. 3 "Esclusioni", nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 12 Comunicazioni

Fatto salvo quanto diversamente specificato, **tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente all'Assicuratore dovranno essere fatte per iscritto al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI); e-mail assistenza.clienti@it.cnpsantander.com.** Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Aderente.

Art. 13 Cessione dei diritti

L'Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione.

Art. 14 Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 15 Foro competente

Per qualunque controversia giudiziale derivante dall'applicazione o interpretazione dell'Assicurazione, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, la giurisdizione è esclusivamente quella italiana e competente, in via esclusiva, è il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto previo lo svolgimento di un tentativo obbligatorio di mediazione presso l'organismo di conciliazione del luogo di residenza dell'Aderente e/o avente diritto o, se diverso, del luogo dove è domiciliato l'Aderente e/o avente diritto.

Art. 16 Reclami

Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta o e-mail al seguente recapito: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio reclami, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, 20159, Milano (MI); e-mail: reclami.clienti@it.cnpsantander.com, specificando numero di polizza e, ove applicabile e/o disponibile, il numero di Sinistro nonché una descrizione esaustiva della lamentela.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo alla Compagnia, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, o in caso il reclamo non riguardi il rapporto contrattuale ma il mancato adempimento delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa d'implementazione da parte della Compagnia, potrà rivolgersi all'IVASS come indicato successivamente in questo articolo.

In caso di eventuale controversia, l'assicurato può comunque esperire il procedimento di mediazione (ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010), che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alla controversia riguardante il rapporto contrattuale. Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhisí Airgeadais, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (<https://ec.europa.eu/info/fin-net>), o all'IVASS, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS procederà a informare il reclamante.

Reclami all'Intermediario

Eventuali reclami, riguardanti l'Intermediario che ha svolto l'attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o e-mail al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - corso Massimo d'Azeglio 33/E, 10126 Torino - Italia - fax 011 195 26 193 – email: reclami@santanderconsumer.it - PEC: reclami.santander@actaliscertymail.it, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva della lamentela.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo all'Intermediario, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS come indicato successivamente in questo articolo.

Reclami all'IVASS

Eventuali reclami da presentarsi all'IVASS vanno inviati a: IVASS Servizio tutela del consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187, Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.it.

Il reclamo deve indicare:

- nome, cognome, domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo del reclamo;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto; e
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 17 Denuncia dei Sinistri

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente online, attraverso il portale eClaims disponibile al sito www.eclaims.cnpsantander.it oppure scaricando l'App sullo smartphone. In alternativa, i Sinistri possono essere denunciati per iscritto inviando il modulo "Denuncia di Sinistro" e tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori ai seguenti recapiti:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo **CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI)**;

oppure

- a mezzo e-mail, all'indirizzo: sinistri.clienti@it.cnpsantander.com
- L'Aderente/Assicurato potrà richiedere il modulo di denuncia sinistro contattando il servizio clienti al n. **800 966 102 (Lun. – Ven. dalle ore 8:00 alle ore 20:00; Sab. 9:00 – 13:00)** o scrivendo all'indirizzo e-mail sinistri.clienti@it.cnpsantander.com.

In ogni caso, ai fini della liquidazione del Sinistro, l'Aderente/Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale del Veicolo:

- copia della denuncia di furto presentata alla Pubblica Autorità;**
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);**
- copia del certificato di proprietà del Veicolo**
- copia del contratto di Finanziamento;**
- eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;**
- copia della patente di guida dell'Assicurato;**
- copia del libretto di circolazione del Veicolo;**
- copia della fattura di acquisto del Veicolo, indicante il prezzo di acquisto dello stesso.**

In caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo:

- (a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;
- (b) copia del certificato di proprietà del Veicolo;
- (c) copia del contratto di Finanziamento;
- (d) eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- (e) copia della patente di guida dell'Assicurato;
- (f) copia del libretto di circolazione del Veicolo;
- (g) copia della fattura di acquisto del Veicolo, indicante il prezzo di acquisto dello stesso;
- (h) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice;

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

AVVERTENZA IMPORTANTE: DOCUMENTAZIONE.

L'Aderente dovrà allegare al modulo "Denuncia di Sinistro" tutta la documentazione richiesta dall'Assicuratore, necessaria e sufficiente a verificare il diritto all'indennizzo/rimborso, così come precisato nelle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA IMPORTANTE: COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Le denunce di Sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

L'Aderente/Assicurato può chiedere ulteriori informazioni relativamente alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio dedicato al numero 800 966 102.

Art. 18 Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalla presente Assicurazione, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione.

La Compagnia non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa e non è obbligata a liquidare alcun Sinistro di cui alla presente Assicurazione né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura o il pagamento di tale pretesa possano esporla a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell'Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.

Art. 19 Nomina di un perito

A seguito della denuncia di Sinistro, la Società potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l'entità del danno subito dal Veicolo in caso di Distruzione per Danno Totale nonché di valutare ogni altro documento e/o circostanza e/o elemento rilevante per il Sinistro. Il costo dell'eventuale perizia sarà a carico dell'Assicuratore.

INFORMATIVA PRIVACY

Tutela dati - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

1. Finalità per le quali il trattamento dei dati dell'Interessato è necessario. Basi giuridiche del trattamento

1.1. CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "l'Assicuratore"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'Aderente, dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi i dati sensibili (per esempio: informazioni sullo stato di salute) e giudiziari sono trattati per instaurare e dare esecuzione al contratto assicurativo, per soddisfare eventuali obblighi di legge, regolamentari o provvedimenti di autorità pubbliche o di organi di vigilanza e di controllo e per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore (per esempio: gestione IT, esaminare la qualità dei propri servizi tramite sondaggi ai clienti). Il trattamento dei dati personali non sensibili, in quanto necessario per l'esecuzione del contratto assicurativo, per soddisfare i predetti obblighi o provvedimenti e per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore, non richiede il consenso degli Interessati. Il trattamento dei dati sensibili avviene con il consenso degli Interessati. I dati personali degli Interessati in possesso dell'Assicuratore sono raccolti direttamente dagli Interessati o da terzi autorizzati dagli Interessati. In alternativa possono essere ottenuti come conseguenza del rapporto giudiziario tra l'Assicuratore e gli Interessati.

1.2. Il trattamento dei dati di ciascun Interessato è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Un eventuale rifiuto di fornire i dati personali, o un eventuale rifiuto del consenso a tali trattamenti (ove necessario), seppur legittimi, potrebbero compromettere l'instaurazione e/o il regolare svolgimento del rapporto contrattuale.

2. Modalità del trattamento

I dati personali degli Interessati sono trattati (attraverso la raccolta, conservazione, utilizzo, comunicazione ai soggetti indicati al punto 3 e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali e con l'ausilio di mezzi informatici ed elettronici o comunque automatizzati. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al diligente svolgimento dei servizi sollecitati da parte dell'utente. In particolare, i dati personali trattati per finalità contrattuali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e potranno essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla perdita di efficacia del rapporto contrattuale al fine di gestire ed evadere le richieste delle autorità competenti, gestire eventuali contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali, nonché gestire e rispondere a eventuali richieste di risarcimento del danno. In ogni caso e a seconda della specifica finalità di trattamento e tipologia di dato trattato, è possibile una loro ulteriore conservazione in adempimento a eventuali obblighi di legge o per la tutela di ipotetici diritti in sede giudiziaria e per la gestione di eventuali contenziosi stragiudiziali. L'Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto del GDPR.

L'Assicuratore non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilatura.

3. Comunicazione di dati. Destinatari e/o categorie di destinatari.

3.1. I responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento dell'Assicuratore potranno venire a

conoscenza dei dati personali degli Interessati nell'esercizio delle loro funzioni.

3.2. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate potranno inoltre essere comunicati:

- a) per quanto di loro specifica competenza, a persone fisiche e/o giuridiche aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi dell'Assicuratore e/o a soggetti che svolgono specifici servizi per conto dell'Assicuratore (es. servizi legali, servizi informatici, servizi di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; servizi di assistenza alla clientela anche tramite call center; servizi di archiviazione della documentazione, servizi di assistenza alla clientela; servizi per la gestione e il controllo delle frodi; attività di controllo, revisione e certificazione delle attività dell'Assicuratore; servizi di recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);
- b) ai soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori);
- c) ai soggetti che distribuiscono i prodotti e i servizi dell'Assicuratore;
- d) a CNP Assurances S.A. ed alle società appartenenti al Gruppo Santander, o comunque ad esso collegate;
- e) alle autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici nei limiti consentiti dalla legge.

3.3. I soggetti a cui i dati personali dell'Interessato possono essere comunicati sono riportati in un elenco aggiornato, disponibile presso la sede dell'Assicuratore. Tali soggetti utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari del trattamento" ovvero di "Responsabili del trattamento".

3.4. La comunicazione potrà avvenire, nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del GDPR e nei limiti di quanto indicato al successivo punto 4.2.

4. Diffusione dei dati e trasferimento dei dati all'estero

4.1. I dati personali degli Interessati non saranno diffusi.

4.2. Ove necessario per le finalità indicate, i dati personali conferiti potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o Paesi che offrono una tutela simile o equivalente a quella garantita dal GDPR, riconosciuta da una decisione di adeguatezza della competente autorità, ovvero adottando garanzie adeguate (quali clausole contrattuali tipo o norme vincolanti d'impresa). In caso di trasferimento in virtù di garanzie adeguate, maggiori dettagli su tali garanzie possono essere richiesti ai titolari, ai recapiti sottoindicati al punto 5.

5. Diritti degli Interessati

Ciascun Interessato ha diritto, in ogni momento, di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di avere accesso ai dati e di conoscere quali sono i propri dati personali trattati presso l'Assicuratore, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei relativi responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati e/o possono essere comunicati in qualità di titolari o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (e in particolare se vi siano destinatari di Paesi non appartenenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali e le garanzie applicate al riguardo), le finalità del trattamento, il periodo di conservazione (o i criteri per determinarlo), l'esistenza del diritto di rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione, l'origine dei dati (se non raccolti presso l'Interessato), il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, informazioni circa eventuali processi decisionali automatizzati. L'Interessato ha inoltre il diritto a fare aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, e a chiedere la limitazione od opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché a

revocare il consenso prestato. Laddove il trattamento dei dati sia necessario per l'esecuzione di obblighi contrattuali, la revoca del consenso (ove, comunque, il trattamento avvenga sulla base del consenso) può impedire l'adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell'Interessato. L'Interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei propri dati personali, secondo quanto stabilito dal GDPR.

Per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei diritti indicati sopra, l'Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento, CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, ai seguenti recapiti: Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI).

L'Interessato può altresì rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati (o Data Protection Officer), al seguente recapito: Data Protection Officer, CNP Santander Insurance Europe DAC, 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Irlanda; e-mail: dataprotectionofficer@cnsantander.com.

6. Reclami


In relazione a situazioni che rappresentino una violazione del GDPR e/o comunque dei suoi diritti relativi al trattamento dei dati personali, l'Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, mediante a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; o c) fax al numero: 06.69677.3



CNP SANTANDER INSURANCE

eClaims

SEMPLICE - VELOCE - SICURO



Scarica l'app dallo Store oppure dal sito:
www.eclaims.cnpsantander.it

Denuncia il tuo sinistro in modo semplice con eClaims.

SEMPLICE

- Invia la tua richiesta ad un nostro consulente
- Invia i documenti necessari
- Consulta i pagamenti del tuo sinistro

VELOCE

- Denuncia un sinistro
- Aggiorna i tuoi dati personali
- Segui le decisioni prese riguardo la pratica

SICURO

- Accedi a tutte le comunicazioni legate ai tuoi sinistri
- Accesso sicuro



Condizioni di Assicurazione

relative alla Polizza stipulata tra

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano, Piazza Trento n. 8 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

(di seguito per brevità – Europ Assistance)

e

CNP SANTANDER INSURANCE EUROPE DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia con Sede Legale in Torino, Corso Massimo d’Azeglio n. 33/E – P.IVA 10582050018

(di seguito per brevità – Contraente)

a favore clienti della Contraente, da intendersi quali Assicurati ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile

Condizioni di Assicurazione Mod. 21092

INDICE

| | |
|--|---|
| NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE | 2 |
| COME RICHIEDERE ASSISTENZA | 6 |
| RECLAMI | 7 |
| COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A..... | 1 |
| ALLEGATO A – GLOSSARIO | 1 |

Condizioni di Assicurazione Mod. 21092

NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile italiano vuole evitare il caso in cui l'Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana.

Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.

Per le Garanzie diverse dall'Assistenza, in caso di apertura del sinistro e di pendenza dei procedimenti giudiziari hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all'Indennizzo.

Art. 4. - VALUTA DI PAGAMENTO

In Italia ricevi l'Indennizzo in Euro. Se chiedi l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola l'indennizzo convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l'indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

Art. 5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Devi far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

Condizioni di Assicurazione Mod. 21092

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



Che cosa è assicurato?

Art. 6. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Puoi chiedere **ogni singola Prestazione qui descritta fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.**

PRESTAZIONI

1. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

A seguito di perdita totale del Veicolo per Furto, Incendio o Incidente stradale, dovrai contattare la Struttura Organizzativa che ti metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Europ Assistance paga i costi per il noleggio dell'autovettura, fino all'avvenuto ritrovamento del Veicolo e comunque per un massimo di 14 giorni.

2. RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL FURTO O RAPINA

Se il Veicolo viene ritrovato dopo il Furto o Rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa ti procura un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permetterti di recuperare il Veicolo.

Europ Assistance paga le spese del biglietto fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per Sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per Sinistro avvenuto all'Estero.



Dove valgono le garanzie?

Art. 7. - ESTENSIONE TERRITORIALE

La Garanzia vale nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.



Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

Art. 8. - DECORRENZA E DURATA

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza della Polizza "GLOBO BASE" della Contraente, come comunicato dalla Contraente stessa ad Europ Assistance ed ha una durata corrispondente alla durata della Polizza "GLOBO BASE" della Contraente.

In seguito, salvo diversa comunicazione della Contraente, la copertura assicurativa, si rinnoverà di anno in anno fino a che rimarrai assicurato con la polizza "GLOBO BASE" di CNP Santander Insurance Europe.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21092

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



Che cosa non è assicurato?

Art. 9. - ESCLUSIONI

Non sei assicurato se i sinistri:

- a) sono provocati con dolo o colpa grave;
 - b) sono provocati da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie);
 - c) sono provocati da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie);
 - d) sono provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE** sono esclusi inoltre:
 - i casi di immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
 - le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
 - i costi del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
 - le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
 - le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
 - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Infine, Europ Assistance non ti fornisce le Prestazioni in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, compresi quelli della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Si considerano tali i Paesi che sono indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> con un grado di pericolosità uguale o superiore a 4.0.

Europ Assistance non può inoltre fornirti le Prestazioni di assistenza nei Paesi in cui le autorità locali o internazionali non le consentono di intervenire sul luogo anche se non c'è un rischio di guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 10. - SANZIONI INTERNAZIONALI

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l'Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.

Al seguente link trovi l'elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni

<https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-regulatory-information>

La polizza non è operante nei seguenti Paesi: **Siria, Corea del Nord, Iran e Venezuela** e in **Crimea**

Attenzione!

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscierti Indennizzi/Risarcimenti.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21092

Art. 11. - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

• LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non è responsabile dei danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE



Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

Art. 12. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A) GARANZIA ASSISTENZA

In caso di sinistro, devi telefonare subito alla Struttura Organizzativa ai numeri:

800.06.97.70 valido per telefonate dall'Italia
0039. 02.58.24.61.38 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero

Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Se non chiami la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le prestazioni di assistenza.
In questo si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 1915 Codice Civile italiano: l'articolo spiega cosa succede all'Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'Assicurato di una somma pari al danno che l'Assicurato ha subito.

Se l'Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.

Se l'Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21092

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24, La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800.06.97.70 - 02.58.24.61.38

Dovrai dare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Se non puoi telefonare alla Struttura Organizzativa, puoi inviare: un fax al numero 02.58477201

Europ Assistance per poter fornire le Garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21092

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, puoi rivolgerti a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

- **Mediazione:** interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98);
- **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

INFORMATIVA PRIVACY

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla Convenzione ovvero per fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la Convenzione, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune Polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*³. svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di Polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,⁴ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come ad esempio dalla Contraente della Convenzione, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁵.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l'intervento di un operatore in relazione all'acquisto di polizze puoi chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

⁴ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁵ Alla Contraente della Convenzione, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it.

INFORMATIVA PRIVACY

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al trasferimento dei Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati. Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il Tuo diritto ad opposti in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come posso fare per far valere i miei diritti a tutela dei miei dati personali". Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come posso fare per far valere i miei diritti a tutela dei miei dati personali

- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opposti al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opposti al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca,

in qualsiasi momento puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,

anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ALLEGATO A – GLOSSARIO

ASSICURATO: è la persona fisica o giuridica, cliente e titolare di un Polizza “GLOBO BASE” della Contraente, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: clausole della Polizza che contengono: le Condizioni Generali di Assicurazione per l'Assicurato, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie e gli obblighi dell'Assicurato e di Europ Assistance.

CONTRAENTE: CNP SANTANDER INSURANCE EUROPE DAC con sede in Torino, Corso Massimo d'Azeglio 33/E, P.IVA e C.F. 10582050018, che ha sottoscritto con Europ Assistance la Polizza a favore dei propri clienti.

EUROP ASSISTANCE: la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

FURTO: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

INCENDIO: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCIDENTE: il danno subito al Veicolo da rendere impossibile l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Il danno deve essere uguale o superiore al 75% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

MASSIMALE: somma massima che Europ Assistance paga in caso di sinistro.

POLIZZA: il contratto assicurativo tra Europ Assistance e la Contraente, stipulato a favore dei clienti della Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La Polizza è composta dalle Condizioni generali di Assicurazione per la Contraente e dalle Condizioni di Assicurazione.

PRESTAZIONE: l'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un sinistro previsto dalla Garanzia assistenza.

RAPINA: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SIMPLO: documento che prova la Polizza e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

VEICOLO: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per Veicolo si intende l'autovettura ad uso proprio di proprietà dell'Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.